

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 24

Igiene e prevenzione

Il finanziamento della funzione << Igiene e prevenzione >> è determinato sulla base del puro parametro demografico, riservando una quota vincolata per il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.